

### **Ai produttori di vino destinato alla vendita**

La Sezione dell'agricoltura, in virtù dell'Ordinanza sul vino e del Regolamento sull'agricoltura, ricorda che:

- il controllo della vendemmia è obbligatorio e riguarda tutto il raccolto di uva, ad eccezione dei prodotti che provengono da impianti unici di superficie inferiore a 400 m<sup>2</sup> i cui prodotti servono esclusivamente al consumo privato del gestore e a condizione che non vengono elaborati o immagazzinati in locali dove si produce vino commerciale;
- gli attestati di controllo della vendemmia devono essere emessi immediatamente al ritiro delle uve e trasmessi giornalmente alla Sezione dell'agricoltura, 6501 Bellinzona. Eccezioni possono essere fatte per i vinificatori che inoltrano i dati alla Sezione dell'agricoltura su supporto informatico immediatamente dopo il termine della vendemmia;
- al più tardi entro la fine di ottobre è fatto l'obbligo di inviare alla Sezione dell'agricoltura una "Dichiarazione della vendemmia" tramite i moduli ad hoc.

I moduli per la dichiarazione della vendemmia e gli attestati di controllo possono essere richiesti alla Sezione dell'agricoltura, 6501 Bellinzona (n. tel. 091 814.35.56). I primi possono pure essere scaricati dal sito [www.ti.ch/agricoltura](http://www.ti.ch/agricoltura) alla pagina "prodotti / vino".

Si ricorda pure che in base all'Ordinanza sul controllo del commercio dei vini, chiunque commercia vini (compera, vendita di vini, mosti, prodotti contenenti vino e succhi d'uva, nonché il loro trattamento e immagazzinamento a scopo di vendita) deve:

- annunciare l'inizio della sua attività alla Commissione Federale per il Controllo del Commercio dei Vini, Casella postale 1672, 8027 Zurigo, 043 / 305.09.09;
- tenere la contabilità sull'insieme delle transazioni riguardanti i prodotti di cui sopra,
- allestire ogni anno un inventario delle scorte di vino e calcolare il fatturato annuo in ettolitri.